

Automobile Club di Bari Bat

Il Presidente

Premesso:

- Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 30 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il Piano di Comunicazione dell'Automobile Club Bari Bat 2020-2023, che ricomprende al proprio interno la creazione di un house organ in modalità web;
- Valutata l'opportunità che la presenza costante sui mezzi di informazione costituisce uno strumento imprescindibile per affermare il ruolo dell'Automobile Club di fronte alle Istituzioni ed ai cittadini;
- Considerato che per svolgere questa attività è necessario affidarsi ad operatori specializzati del settore;
- Vista l'offerta commerciale della Bitrecall srl, azienda operante nel settore da diversi anni a Bari, che ha illustrato nel documento, allegato agli atti dell'Ente la propria proposta economica per l'avvio e la gestione dell'house organ per un anno, a mezzo un sistema integrato di comunicazione a favore dell'Automobile Club Bari Bat;
- Visto l'art. 9 della legge 150 del 2000, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti";
- Visto l'offerta della Bitrecall srl, già editrice del quotidiano on line Bordeline24, che ha illustrato nel documento allegato agli atti dell'Ente la propria proposta per la gestione integrata della comunicazione a favore dell'Automobile Club Bari Bat;
- Visto che l'offerta comprende la messa a disposizione della figura del Direttore Responsabile;
- Considerato che all'interno dell'Automobile Club non vi sono professionalità in possesso dei requisiti di legge e comunque in grado di adempiere ai compiti e funzioni innanzi indicati;
- Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, 1076/2010/AR, secondo cui "i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 afferenti le "spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" non ricomprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. Infatti, l'efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un'adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentire l'effettivo esercizio da parte dei cittadini. D'altronde, al di là di tale osservazione di comune esperienza, sotto il profilo teorico gli studi di finanza pubblica che hanno approfondito le modalità di misurazione dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo sulla gestione hanno sottolineato la necessità di puntuali indicatori di efficienze ed efficacia, trattandosi –

come più volte ricordato dalla Sezione – di obblighi giuridici diretti corollari dell’art. 97 Cost. (cfr. da ultimo Corte Cost. n. 335/2010, secondo cui “l’art. 97 Cost. impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di pubblica amministrazione che ispiri costantemente la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza ed imparzialità. Si tratta di regole che conformano, all’interno, le modalità di svolgimento dell’attività amministrativa”). A questo proposito, è nota la distinzione tra indicatori di prodotto (output), quale risultato delle singole prestazioni svolte nell’erogazione del servizio, e di effetto (outcome), sub specie di esito durevole e globale sulla condizione dell’utente che ha usufruito del servizio. Entrambe le tipologie richiedono necessariamente un’adeguata comunicazione da parte dell’ente pubblico, essendo centrale – seppur con diversa “gradazione” – la figura dell’utente fruitore dell’attività amministrativa, al fine di consentire soddisfacenti standards di efficacia ed efficienza come detto normativamente imposti”;

- Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, 111/2011/PAR che si esprime in senso analogo al citato parere della medesima Sezione 1076/2010/PAR;
- Visto il parere della Corte dei Conti, sezione Lombardia, 89/2010/PAR, secondo cui “la decisione da parte dell’Amministrazione di provvedere o meno a determinate tipologie di spese è frutto di una valutazione propria dell’ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali, rientrando nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, anche in ossequio a prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile. Parimenti, le definitive qualificazioni dei relativi presupposti costituiscono ambito riservato alle scelte dell’Ente. (...) infatti l’efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un’adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l’effettivo esercizio da parte dei cittadini”;
- Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Centrale per il controllo degli Atti del Governo, n. SCCLEG/18/2012/PREV, secondo cui “le procedure comparative richiamate dal comma 6-bis del D. Lgs. 165/2001, non si identificano ed esauriscono nelle procedure concorsuali, rappresentando queste ultime solo una delle modalità possibili di comparazione. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che il “modus operandi” concorsuale, con tutte le incombenze ivi connesse, comporta in molti casi il rischio di un costo, sia economico sia di attività e risorse impiegate, superiore al valore della prestazione da eseguire. Il che risulterebbe contrario non solo a criteri di economicità ma anche di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”;
- Considerato che nel caso di specie ricorrono i caratteri della necessità e del modesto importo dell’affidamento, , menzionati nelle citate delibere della Corte dei Conti, e tenuto conto che l’espletamento di complesso procedure comparative comporterebbe un onere e costo sproorzionato rispetto agli interessi pubblici da perseguire;
- Considerato che il mercato non risulta offrire professionalità analoghe a quelle dell’operatore economico individuato per l’affidamento, tenuto conto della necessità di garantire che l’affidatario del servizio “house organ” possieda una completa conoscenza di tutti i servizi dell’Automobile Club e delle sue caratteristiche organizzative e territoriali, tali da riverberarsi sul servizio offerto;
- Ravvisata l’estrema difficoltà nell’esperire una procedura comparativa che non si risolva nell’attribuire un’estrema discrezionalità alla stazione appaltante, stante la natura fiduciaria dell’incarico e la dubbia possibilità di poter valutare la qualità del servizio da una mera analisi di un’offerta tecnica di servizio formulata dai concorrenti o da una disamina del relativo curriculum;
- Considerato che anche l’esperimento di una procedura comparativa mediante esame dei curricula che dovesse pervenire a fronte di un avviso pubblico, non garantirebbe comunque la legittimità della procedura, essendo noti gli orientamenti comunitari che vietano la possibilità di attribuire un punteggio alle caratteristiche soggettive del concorrente in luogo delle caratteristiche oggettive dell’offerta;
- Ritenuto che per importi sotto soglia – per i quali non si rende possibile ed opportuno predisporre una gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia a quanto previsto dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali per l’affidamento dei servizi – gli

interessi pubblici di celerità procedimentale, di certezza qualitativa della prestazione e di economia procedimentale siano prevalenti rispetto alla tutela della concorrenza;

- Ritenuto congruo l'importo annuale offerto che comprende anche quella del giornalista che fungerà da direttore responsabile, in quanto notevolmente inferiore alla tariffa professionale dei giornalisti che può costituire un utile riferimento;
- Considerato che non è possibile procedere all'acquisto della prestazione e servizio tramite ME.PA. sia per le caratteristiche specifiche dell'incarico, sia per assenza di un bando al riguardo sul portale www.acquistinretepa.it;
- Vista la delibera del 29 ottobre di ottobre 2019 con la quale il Consiglio direttivo dell'ente ha approvato il piano delle attività dell'Automobile Club Bari Bat all'interno del quale si è ritenuto opportuno predisporre un piano di comunicazione che sfoci nella creazione di un house organ;

Tutto ciò premesso

Delibera n. 1

- di conferire l'incarico di realizzazione di un house organ in favore della Bitrecall srl, con sede in Bari alla via Montenegro 19 con decorrenza dal 20.02.2020 e fino al 19.02.2021, nei termini e alle condizioni descritte nello schema di contratto allegato al presente contratto;
- di stabilire l'importo dell'affidamento in Euro 38.400,00 al netto di IVA oltre ai costi una tantum di registrazione;
- di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Ranieri